



Automobile Club d'Italia

## **DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 1° APRILE 2020**

### **IL COMITATO ESECUTIVO**

“Preso atto dell'intervenuta scadenza, il 31 dicembre 2019, della Convenzione in essere tra l'ACI ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, per la collaborazione dell'Ente alla gestione delle attività relative alla diffusione di informazioni agli italiani che si recano all'estero, attraverso il portale [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it); vista la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 23 marzo 2020, con la quale si sottopone al Comitato Esecutivo la stipula di una nuova Convenzione con il MAECI per i servizi in parola, e la successiva nota integrativa del 30 marzo 2020; visto lo schema di detta nuova Convenzione, di durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni; preso atto che nell'ambito del predetto accordo l'Ente continuerà a curare, a titolo di collaborazione istituzionale, i contenuti della sezione “Mobilità” di tutte le schede-paese presenti nel richiamato portale, gestirà il Centro di risposta e informazione telefonica a supporto dell'Unità di Crisi del MAECI mediante un presidio di proprio personale specializzato e assicurerà, a richiesta degli utenti e per conto dell'Unità di Crisi medesima, il servizio di registrazione telefonica al *database* del portale [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it); preso atto altresì che è previsto il trasferimento al MAECI delle attività inerenti alla gestione informatica del portale [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it), precedentemente assicurate dall'ACI, e che lo stesso Ministero curerà direttamente anche la definizione dei contenuti informativi delle sezioni del sito di propria competenza, ad esclusione di quelli di cui sopra affidati all'Ente, l'indirizzo ed il coordinamento del sito stesso, nonché la realizzazione di campagne informative sui servizi forniti mediante detta piattaforma digitale; tenuto conto che l'ACI, previa approvazione da parte dell'Unità di Crisi, potrà utilizzare le informazioni contenute nel portale [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it) per l'espletamento dei servizi di utilità sociale di assistenza informativa alla collettività nel campo della mobilità; tenuto conto che la nuova Convenzione non prevede il riconoscimento di rimborsi nei confronti dell'ACI; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine allo schema di nuova Convenzione; considerato che lo stesso risulta conforme a quanto previsto al Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione; considerato che la predetta Convenzione non comporta, per l'ACI, oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Ente negli anni precedenti per l'attuazione della collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; tenuto conto della richiesta dello stesso Ministero di garantire continuità al partenariato istituzionale in parola e considerati il valore e l'utilità sociale dello stesso; considerati altresì i positivi ritorni in termini di immagine per l'ACI e la visibilità che la predetta collaborazione istituzionale



### Automobile Club d'Italia

assicura all'Ente, in un contesto nazionale ed internazionale; ritenuta la prosecuzione della stessa in linea con la *mission* istituzionale dell'Ente di presidio dei molteplici versanti della mobilità e coerente con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022, nel quadro del consolidamento del ruolo istituzionale della Federazione medesima in materia di mobilità e dei connessi servizi; ritenuto pertanto di autorizzare la sottoscrizione della richiamata nuova Convenzione tra l'ACI ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; **autorizza** la stipula di una nuova Convenzione per la prosecuzione della collaborazione istituzionale tra l'ACI ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, relativa alla gestione di servizi di assistenza informativa a favore degli italiani che si recano all'estero, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione con facoltà di delega nonché di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto stesso. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata dell'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale  
**SEGRETERIA GENERALE – UNITÀ DI CRISI**



Automobile Club d'Italia

**CONVENZIONE**

Stipulata tra Amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti  
dell'art.15 della Legge 241/90 e smi

**TRA**

**II MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SEGRETERIA GENERALE - UNITÀ DI CRISI** — con sede in Roma nel Piazzale della Farnesina n. 1, codice fiscale 80213330584, in persona del Consigliere d'Ambasciata Stefano Verrecchia, di seguito per brevità Unità di Crisi,

**E**

**L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**, Ente pubblico non economico, con sede in Roma in Via Marsala n. 8, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità ACI,

definite congiuntamente "Parti" o, singolarmente, "Parte".

**PREMESSO**

- a) che tra i compiti istituzionali dell'Unità di Crisi vi è la tutela e la sicurezza dei cittadini italiani che si recano all'estero;
- b) che, stante la necessità di concorrere alla prevenzione dei rischi di varia natura che possono coinvolgere i viaggiatori italiani all'estero, l'Unità di Crisi ha creato il portale Viaggiare Sicuri, che contiene informazioni e indicazioni pratiche su tutti i Paesi del mondo;
- c) che l'Unità di Crisi ha concluso nel giugno 2019 l'attività di rinnovamento e diversificazione dei servizi offerti ai connazionali in viaggio all'estero, con un focus particolare sulla loro fruizione in movimento attraverso dispositivi mobili (nuova APP dell'Unità di Crisi per smartphone e tablet, evoluzione del portale Viaggiare Sicuri);

- d) che l'ACI, Ente Pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo, ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela della sicurezza delle persone e di quella ambientale, dello sviluppo sostenibile e responsabile, promuovendo la formazione alla guida e l'educazione dei conducenti allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- e) che l'ACI, tra i propri scopi statuari, ha quello di promuovere e favorire anche lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative all'uopo necessarie e, nel quadro dell'assetto del territorio, quello di collaborare con le Autorità e Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci;
- f) che l'ACI, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale di proprie strutture, dirette ed indirette, dotate di specifiche competenze e specializzazioni tecniche necessarie alla realizzazione e alla gestione di specifici servizi afferenti ai settori della mobilità, della sicurezza stradale e del turismo;
- g) che tra le Parti è in essere un consolidato rapporto di partnership istituzionale finalizzato a fornire informazioni qualificate agli italiani che si recano all'estero attraverso il portale Viaggiare Sicuri, che contiene un patrimonio informativo costantemente aggiornato su tutti i Paesi del mondo;
- h) che, in particolare, nell'ambito dell'evoluzione di Viaggiare Sicuri, l'Unità di Crisi ha assunto la gestione informatica del portale web e del ciclo degli aggiornamenti, facendo leva su un CMS proprietario, e valorizzando al contempo le competenze specifiche dell'ACI in ambito mobilità e sicurezza in viaggio;
- i) che le Parti condividono l'obiettivo di consolidare ulteriormente e proseguire la tradizionale collaborazione, incrementando il livello di fruizione di Viaggiare Sicuri, ampliando e diversificando la platea degli utenti (cittadini che si recano all'estero per turismo, imprese, operatori umanitari, religiosi, sportivi, studenti e ricercatori in trasferta, ecc.);
- l) che le Parti hanno il comune intendimento di rafforzare i servizi informativi veicolati attraverso, rispettivamente, la Sala Operativa dell'Unità di Crisi / la centrale di risposta telefonica dell'ACI, in un'ottica di specializzazione e complementarietà;
- m) che le Parti hanno l'obiettivo comune di garantire un servizio informativo sempre più ampio, articolato, accessibile e in linea con i più avanzati standard informatici, nel superiore interesse della tutela della sicurezza dei connazionali all'estero;
- n) che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 in quanto è intendimento delle Parti valorizzare le rispettive competenze e, nell'ottica delle possibili sinergie tra soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, continuare a collaborare attraverso i propri uffici per fornire al cittadino il servizio di massima diffusione delle informazioni di interesse pubblico comuni alle parti ed individuare possibili percorsi di ottimizzazione e sviluppo;
- o) che la presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
LE PARTI  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1 – Finalità**

Nell'ambito dei rispettivi compiti e delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto delle considerazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante della presente Convenzione, l'Unità di Crisi e l'ACI si impegnano a proseguire la già consolidata tradizione di partnership istituzionale collaborando nell'assistenza informativa in favore degli italiani che si recano all'estero.

**Art.2 – Contenuti**

In relazione al portale web Viaggiare Sicuri ([www.viaggiaresicuri.it](http://www.viaggiaresicuri.it)), che contiene l'intero patrimonio delle schede informative Paese per gli italiani che si recano all'estero, le Parti concordano che:

l'Unità di Crisi curerà:

- a) La definizione dei contenuti informativi delle sezioni del sito di propria competenza, ad esclusione di quelli curati dall'ACI;
- b) L'indirizzo ed il coordinamento del sito;
- c) La realizzazione di campagne informative, come già fatto per le precedenti annualità, descrivendo e promuovendo il servizio e menzionando la collaborazione con l'ACI.

l'ACI, **a titolo di collaborazione istituzionale** ed attraverso le proprie strutture dirette ed indirette, continuerà a curare i contenuti della sezione Mobilità di tutte le Schede Paese, e proporrà ulteriori approfondimenti che potranno essere ospitati sul portale Viaggiare Sicuri e/o integrati nella APP per dispositivi mobili sviluppata e gestita dall'Unità di Crisi.

Sempre a titolo di collaborazione istituzionale, l'ACI assicurerà per conto dell'Unità di Crisi il servizio di registrazione telefonica sul portale Dove Siamo nel Mondo, acquisendo per via telefonica e inserendo direttamente nel suddetto portale, per la relativa registrazione, i dati di tutti i connazionali che siano impossibilitati, in modo permanente o temporaneo, all'accesso e all'utilizzo del sito web Dove Siamo nel Mondo.

Nell'ambito della collaborazione istituzionale, l'ACI continuerà a mettere a disposizione il proprio Centro di risposta ed informazione telefonica, tramite il numero 0039 06/491115, attraverso un presidio composto da proprio personale specializzato messo a disposizione dall'Ente 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana. Le modalità di risposta al pubblico saranno strutturate d'intesa con l'Unità di Crisi nell'obiettivo di massimizzare complementarietà e specializzazione.

L'integrazione di eventuali ulteriori servizi all'interno del portale Viaggiare Sicuri o della nuova APP

dell'Unità di Crisi, che comporti per ACI un'attività di sviluppo ad hoc, sarà valutata e concordata tra le Parti e potrà costituire oggetto di accordi separati.

### **Art.3 – Proprietà, Responsabilità dei servizi e Visibilità della collaborazione istituzionale**

L'ACI, ad eccezione dei contenuti forniti dallo stesso Ente, potrà utilizzare i contenuti del portale Viaggiare Sicuri solo nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione.

All'ACI sarà comunque consentito utilizzare, previa approvazione da parte dell'Unità di Crisi, le informazioni contenute nel portale Viaggiare Sicuri per l'espletamento dei servizi di utilità sociale di assistenza informativa alla collettività nel campo della mobilità.

L'ACI garantirà, nell'ottica degli obiettivi comuni, la funzionalità del servizio senza interruzione e con puntualità nell'ambito e nell'esercizio delle attività concordate.

L'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'ACI, si impegnano a dare la massima visibilità alle attività di collaborazione istituzionale oggetto della presente Convenzione e potranno altresì promuovere, congiuntamente o disgiuntamente, i servizi erogati ai cittadini attraverso tale collaborazione.

In particolare l'Unità di Crisi si propone di realizzare, nel corso della durata della presente Convenzione, apposite campagne informative attraverso la rete diplomatico-consolare all'estero, i canali web e social della Farnesina, i mass media nazionali ed internazionali, ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, che condivida le finalità di tutela della sicurezza dei connazionali all'estero.

L'ACI si propone di utilizzare le proprie riviste "L'Automobile" e "Onda Verde"; i siti dell'ACI e degli Automobile Club Provinciali; i canali Social e la APP di ACI.

L'ACI intende inoltre intraprendere presso i propri Soci specifiche, mirate iniziative di promozione e informazione, con un focus sull'evoluzione del servizio Viaggiare Sicuri e sulla nuova APP per smartphone e tablet sviluppata dall'Unità di Crisi.

### **Art.4 – Sicurezza informatica**

L'Unità di Crisi, in qualità di titolare della conduzione funzionale del Portale Viaggiare Sicuri, è responsabile di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza informatica sul sito.

### **Art.5 – Impegni economici**

La collaborazione tra le parti, come definita all'art.3 della presente Convenzione, non comporta oneri economici a carico delle Parti medesime.

Eventuali costi connessi alla realizzazione di ulteriori servizi che potranno essere realizzati all'interno del portale Viaggiare Sicuri o della nuova APP dell'Unità di Crisi, saranno definiti negli accordi separati previsti all'art. 2 della presente Convenzione.

### **Art.6 – Durata**

La presente Convenzione assume validità ed efficacia di tre anni dalla data di sottoscrizione. Potrà essere consensualmente rinnovata, per uguale periodo di tempo, previa reciproca comunicazione tramite posta elettronica certificata. E' escluso alcun rinnovo tacito.

### **Art. 7 – Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali**

L'Unità di Crisi e l'ACI si impegnano a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della collaborazione, notizie relative alle attività svolte dalle rispettive organizzazioni di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti, dei documenti, delle conoscenze e delle metodologie tecniche, di cui siano anche venute eventualmente in possesso in ragione della collaborazione.

Le parti s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di raccordo previste dal D.lgs. 196/2003 così come richiamate nell'Allegato n. 1 – parte integrante della presente Convenzione.

### **Art.8 - Foro competente**

Per le controversie deferite comunque all'Autorità Giudiziaria sarà competente il Foro di Roma.

### **Art. 10 – Recesso**

E' facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente dalla Convenzione ai sensi dell'art.1373 del c.c., dandone comunicazione all'altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.

In tale evenienza la parte destinataria della comunicazione prenderà atto del recesso con comunicazione scritta all'altra Parte, fatti salvi gli effetti che si sono già prodotti in esecuzione

della presente Convenzione e senza pregiudizio per le obbligazioni reciprocamente assunte sino alla data di effetto del recesso operato.

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente  
Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per il Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Il Capo dell'Unità di Crisi



**Documento firmato da:**  
**VERRECCHIA STEFANO**  
**MAECI**  
**13/02/2020**



## Allegato 1

**in materia di protezione dei dati personali riferito alla Convenzione triennale stipulata tra Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90 e smi**

tra

**l'Unità di Crisi, rappresentata** da Cons. d'Ambasciata Stefano Verrecchia ed operante, in materia di protezione dei dati personali, per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica italiana, indicato in seguito come «il Titolare del trattamento oppure il Titolare»

e

**l'Automobile Club d'Italia**, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, indicato in seguito come «il Responsabile del trattamento oppure il Responsabile».

### I. Oggetto

Le presenti clausole definiscono le disposizioni in materia di protezione dei dati personali della Convenzione in riferimento, ridefinendo le condizioni alle quali il Responsabile s'impegna a svolgere per il Titolare le attività di trattamento dei dati personali di seguito illustrate.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti s'impegnano a rispettare la normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018, indicato in seguito come il "Regolamento", e la relativa normativa nazionale di raccordo.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Responsabile non sia grado di soddisfare gli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo, egli dovrà prontamente informare di tale circostanza il Titolare, il quale avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle Parti, dovrà essere prodotto insieme alla Convenzione di cui costituisce parte integrante.

### II. Descrizione delle attività di trattamento oggetto del presente atto aggiuntivo

Il Responsabile è autorizzato a trattare per conto del Titolare i dati personali necessari per erogare il seguente servizio: Centro di risposta e informazione telefonica attraverso presidio e servizio di registrazione telefonica al database Dove siamo nel mondo gestito dall'Unità di Crisi.

L'ACI permane responsabile dei dati relativi al sito: utenti registrati, raccolta, registrazione, consultazione, uso, attraverso il sito DoveSiamoNelMondo.

Le finalità del trattamento sono: *informazione e registrazione dei cittadini per la sicurezza*.

I dati personali trattati sono: *nome, cognome, n. di telefono, indirizzo email*.

Le categorie d'interessati sono: *i cittadini italiani*.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto in riferimento, il Titolare mette a disposizione del Responsabile le seguenti informazioni: *informazioni su sicurezza, sanità e informazioni generali sugli stati esteri*.

### III. Durata delle presenti clausole

Le presenti clausole sono valide fino al termine della Convenzione di riferimento.

### IV. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento s'impegna a:

1. Trattare i dati unicamente per le finalità oggetto della Convenzione di riferimento.
2. Trattare i dati solo in conformità alle istruzioni scritte del Titolare, ivi compreso l'eventuale trasferimento dei dati verso un paese non UE o un'organizzazione internazionale diversa dall'Unione Europea. Se il Responsabile è tenuto a tale trasferimento, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto del paese membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare di questo obbligo giuridico prima del trattamento. Se il Responsabile ritiene che un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto dei paesi membri con riferimento alla protezione dei dati personali, lo deve segnalare immediatamente al Titolare.
3. Garantire la confidenzialità dei dati personali trattati nel quadro delle presenti clausole, impegnandosi a non divulgarli a terzi senza il previo assenso del Titolare.
4. Vigilare affinché le persone autorizzate a trattare i dati personali ai sensi delle presenti clausole:
  - s'impegnino a rispettare la confidenzialità o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di confidenzialità;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
5. Ricorrere a propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi solo se concepiti tenendo conto dell'esigenza di proteggere i dati personali.
6. Ricorrere alla seguente procedura per la nomina di uno o più Sub-responsabili del trattamento.  
 Per ricorrere ad un Sub-responsabile, il Responsabile del trattamento deve ottenere l'autorizzazione scritta, previa e specifica del Titolare, con l'indicazione precisa delle attività di trattamento assegnate.  
 Il Sub-responsabile deve rispettare gli obblighi previsti dalle presenti clausole per conto e secondo le istruzioni del Titolare. Spetta al Responsabile assicurarsi che il Sub-responsabile adotti le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento sia conforme a quanto previsto dal Regolamento. Se il Sub-responsabile non adempie i suoi obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile resta pienamente responsabile nei confronti del Titolare circa l'esecuzione degli obblighi affidati al Sub-responsabile.
7. Ricorrere alla seguente procedura per l'informativa agli interessati: spetta al Responsabile, al momento della raccolta dei dati, fornire agli interessati l'informativa sulle attività di trattamento svolte, il cui contenuto e formato devono essere previamente concordati con il Titolare.
8. Ricorrere alla seguente procedura per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Responsabile deve aiutare il Titolare affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti: diritto di accesso, di rettifica e di eventuale cancellazione dei dati, diritto di limitazione od opposizione al trattamento, diritto a non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).

Il Responsabile del trattamento deve rispondere, a nome e per conto del Titolare ed entro le scadenze previste dal Regolamento, alle richieste presentate dagli interessati per esercitare i propri diritti, qualora si riferiscano ai dati ed alle attività di trattamento oggetto delle presenti clausole, tenendo informato il Titolare.

9. Ricorrere alla seguente procedura in caso di violazione dei dati personali.

Il Responsabile deve notificare al Titolare, per mail ([unita.crisi@esteri.it](mailto:unita.crisi@esteri.it)) e con contestuale segnalazione telefonica (06/36225), le eventuali violazioni dei dati personali al più tardi entro 72 ore dalla loro scoperta. La notifica deve essere corredata da ogni documentazione utile, affinché il Titolare possa, se necessario, notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Assistere il Titolare nello svolgimento delle analisi d'impatto con riferimento alla protezione dei dati personali.

11. Adottare le seguenti misure di sicurezza.

Il Responsabile deve adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la confidenzialità ed integrità dei dati personali trattati, vale a dire assicurare che non vadano persi e che non siano letti, copiati, modificati, cancellati o distrutti senza autorizzazione, volontariamente o in via accidentale. Al riguardo, egli deve:

- ricorrere ad un sistema di autenticazione e di autorizzazione degli addetti e di gestione delle predette credenziali che preveda il loro periodico aggiornamento, nonché, per le credenziali informatiche, il ricorso ad opportuni strumenti di analisi dei log e di monitoraggio;
- proteggere la propria infrastruttura fisica, i programmi informatici operativi ed applicativi e le banche dati digitali e cartacee da trattamenti illeciti ed accessi non consentiti;
- adottare adeguati sistemi per la pronta rilevazione di eventuali violazioni dei dati;
- assicurare la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento, affinché la disponibilità dei dati personali e l'accesso a questi siano ripristinati entro termini adeguati in caso di incidente fisico o tecnico, adottando, tra l'altro, procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- disporre di procedure volte a testare regolarmente l'efficacia delle misure organizzative e tecniche per assicurare la sicurezza del trattamento;
- recepire ogni altra misura di sicurezza, organizzativa o tecnica, che dovesse chiedere il Titolare successivamente alla firma delle presenti clausole.

12. Trattare nel seguente modo i dati personali al termine del contratto: trasmettere tutti i dati personali in suo possesso al Titolare del trattamento e distruggere, subito dopo, tutte le copie dei dati in questione presenti nei suoi sistemi informativi, dandone atto con apposito verbale.

13. Nominare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, un Responsabile della protezione dei dati, comunicandone nome e dati di contatto al Titolare.

14. Tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.
15. Tenere a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti i suoi obblighi e per consentire lo svolgimento di controlli, comprese le ispezioni nei suoi locali da parte del Titolare o di un revisore da lui designato, e contribuire a tali controlli.
16. Assumere in via esclusiva tutte le obbligazioni e responsabilità comunque connesse alle attività di trattamento espressamente delegate dal Titolare del trattamento.

#### **V. Obblighi del Titolare del trattamento nei confronti del Responsabile del trattamento**

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. consentire al Responsabile la raccolta dei dati citati al paragrafo II;
2. fornire per iscritto al Responsabile le informazioni e le istruzioni riguardanti il trattamento dei predetti dati;
3. vigilare, ex ante e nel corso del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento da parte del Responsabile;
4. controllare la regolarità del trattamento, procedendo, tra l'altro, ad ispezioni presso il Responsabile;
5. assumere in via esclusiva tutte le obbligazioni e responsabilità comunque connesse alle attività di trattamento non espressamente delegate al Responsabile del trattamento.

Per il Titolare  
Consigliere d'Ambasciata

  
**Documento firmato da:**  
**VERRECCHIA STEFANO**  
**MAECI**  
**13/02/2020**

per il Responsabile  
Il Presidente ACI  
Angelo Sticchi Damiani